



RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA FINALIZZATO ALLA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ TESE A RAFFORZARE LE CAPACITÀ GESTIONALI, TECNICHE E SPECIALISTICHE NECESSARIE PER PROMUOVERE PROATTIVAMENTE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA A FAVORE DELLE PERSONE DETENUTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI REGIONALI.

TRA

La Regione del Veneto, legalmente rappresentata, per la firma del presente atto, dal Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale

E

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria legalmente rappresentato per la firma del presente atto dal Provveditore

(di seguito indicate come "Parti" o "Parte")

PREMESSA

VISTE le *"Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale"* approvate il 28 aprile 2022 nella seduta della Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 62/CU);

CONSIDERATO che tali Linee rappresentano un importante cambio di paradigma per la realizzazione concreta di un modello di Giustizia di Comunità in cui l'esecuzione penale si pone come ambito di destinazione di interventi dedicati e rappresenta una risorsa significativa al servizio del benessere e della sicurezza delle comunità e dei territori, promuovendo un modello innovativo di welfare generativo;

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Cassa delle Ammende per l'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti della autorità giudiziaria, siglato in data 28 giugno 2022;

ATTESO che la Regione del Veneto pone grande attenzione nelle proprie politiche alla tutela dei diritti delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, promuovendo azioni volte al loro recupero e reinserimento nella società in sinergia con tutti gli stakeholders interessati;

ATTESO che il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria svolge un ruolo fondamentale per migliorare la programmazione a livello locale, anche in raccordo con gli enti territoriali, per favorire la programmazione condivisa degli interventi e per migliorare il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale;

CONSIDERATA la necessità espressa dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, in vista delle sfide future sopra esposte, di rafforzare le proprie capacità gestionali, tecniche e specialistiche per promuovere proattivamente percorsi di inclusione socio-lavorativa a favore delle persone detenute, in una logica sempre più integrata ed orientata ai paradigmi della giustizia di comunità e del welfare generativo, approcci che chiedono specifici skills e know how qualificato;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 15 il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;



87c5fdd4



CONSIDERATO che è interesse comune di entrambe le Amministrazioni la realizzazione di una programmazione integrata finalizzata a favorire l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, con particolare riferimento a programmi di riattivazione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, di assistenza sociale a favore delle famiglie nonché delle persone detenute in condizione di grave vulnerabilità e, che per far ciò, le Parti intendono instaurare una collaborazione finalizzata a rafforzare le capacità gestionali, tecniche e specialistiche per promuovere proattivamente percorsi di inclusione socio-lavorativa a favore delle persone detenute e ad accompagnare il processo di attuazione delle Linee Guida del 28 aprile 2022 richiamate in premessa;

RICHIAMATO la DGR n. 855 del 19 luglio 2022, con la quale la Regione del Veneto ha accolto la prima richiesta del P.R.A.P finalizzata ad assicurare attività di assistenza tecnica tese a rafforzare le capacità gestionali, tecniche e specialistiche necessarie per promuovere proattivamente percorsi di inclusione socio lavorativa a favore delle persone detenute con l'attuazione di interventi sperimentali, realizzati per il tramite dell'Ente Strumentale Veneto Lavoro, e contraddistinti per la loro particolare efficacia.

Con le successive DGR n. 525 del 14 maggio 2024 e n. 1219 del 07 ottobre 2025 è stato rinnovato l'Accordo di collaborazione, fra il PRAP e la Regione del Veneto per una ulteriore annualità, sempre finalizzato a sostenere le competenze professionali funzionali a favorire l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, con particolare riferimento a programmi di riattivazione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, di assistenza sociale ed educativa a favore delle persone detenute in condizione di vulnerabilità e fragilità. La realizzazione delle azioni operative sperimentate è stata sostenuta con il supporto tecnico di Veneto Lavoro.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

ART. 2 (Oggetto)

Con il presente Accordo le Parti si impegnano alla prosecuzione della collaborazione per rafforzare le capacità gestionali, tecniche e specialistiche al fine di promuovere proattivamente percorsi di inclusione sociale e socio lavorativa a favore delle persone detenute nei n. 9 Istituti penitenziari del Veneto e di accompagnare il processo attuativo delle *“Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale”* approvate il 28 aprile 2022 nella seduta della Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 62/CU), anche in considerazione del relativo Protocollo d'Intesa stipulato in data 28 giugno 2022 tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Cassa delle Ammende.

ART. 3 (Impegni delle Parti)

La Regione del Veneto, anche attraverso il proprio ente strumentale Veneto Lavoro, si impegna a promuovere la prosecuzione delle attività di assistenza tecnica tese a rafforzare le capacità gestionali, tecniche e specialistiche presso gli Uffici del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria volte a promuovere proattivamente percorsi di inclusione sociale e socio-lavorativa a favore delle persone detenute.

Il supporto tecnico è articolato su adeguato numero di operatori tecnici (categoria C CCNL Enti locali o di specifico riferimento a CCNL va valutare), da individuare e incaricare a full time e/o part time.

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria si impegna a mettere a disposizione spazi e strumenti idonei per le attività di assistenza tecnica e di rafforzamento delle competenze di cui al paragrafo precedente e promuove la conoscenza dell'iniziativa presso le proprie Strutture.

ART. 4 (Durata)



87c5fdd4



Il presente Accordo ha durata di dodici mesi a decorrere dal 1° dicembre 2026 e potrà essere prorogato o rinnovato previo accordo tra le Parti. Ogni modifica, integrazione, proroga o rinnovo del presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta.

ART. 5 (Oneri)

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 la Regione del Veneto destina un finanziamento di euro 100.000,00.

A conclusione dell'Accordo, verrà presentata dal soggetto attuatore degli interventi una relazione dettagliata con documentazione della spesa e attestante le attività realizzate e i risultati conseguiti rispetto alle azioni realizzate ed ai beneficiari valutati e/o accompagnati all'inclusione socio-lavorativa.

ART. 6 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. come modificato e aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per adeguarlo alle disposizioni europee (Codice in materia di protezione dei dati personali). Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

ART. 7 (Foro competente)

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

ART. 8 (Firma elettronica)

Il presente Accordo, formato di n. 3 pagine, è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li

Per la Regione del Veneto

Per il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



87c5fdd4

